



Decreto n° 058 / Pres.

Trieste, 29 aprile 2022

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

DECLASSIFICAZIONE DI EX SEDIMI STRADALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SAPPADA, NEGLI ABITATI DI BORGATA BACH, AL FOGLIO N. 25 MAPPALE N. 487 (RELITTO STRADALE) CON SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ 38 E DI BORGATA ECICHE, AL FOGLIO N. 28 A MONTE DEI MAPPALI N. 731-827-548 E N. 29-30 CON SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ. 217 E DETERMINAZIONE DELLA NUOVA DESTINAZIONE DEL SUOLO QUALE PATRIMONIO DISPONIBILE COMUNALE.

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 29/04/2022


Siglato da:

IGOR DE BASTIANI

in data 28/04/2022

GIANNI CORTIULA

in data 28/04/2022

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
il Presidente	

Visto l'articolo 2, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, che attribuisce alle regioni la competenza in materia di classificazione e declassificazione delle strade non statali, sentiti gli enti locali;

Visto l'articolo 2, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, che prescrive che per le strade non statali, i decreti di classificazione amministrativa relativi a strade esistenti e di nuova costruzione di interesse regionale sono emanati dagli organi regionali competenti e quindi trasmessi, entro un mese dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del competente Ministero, che provvede all'aggiornamento dell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del Codice;

Visto altresì il comma 5 e il comma 6 del medesimo articolo 2 del Regolamento, ai sensi dei quali la classificazione amministrativa delle strade provinciali e comunali, esistenti e di nuova costruzione, è effettuata dagli organi regionali competenti, rispettando la ulteriore procedura prevista dal comma 4 del medesimo articolo;

Visto l'articolo 3, comma 3 del Regolamento il quale prescrive che per le strade non statali la declassificazione è disposta con decreto del Presidente della Regione su proposta dei competenti organi regionali o delle province o dei comuni interessati per territorio, secondo le procedure di cui all'articolo 2, commi 4, 5 e 6, del Regolamento medesimo, in relazione alla classifica della strada, e che con medesimo decreto si provvede alla nuova classificazione;

Visto il Titolo IV (Riordino in materia di viabilità) della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 di attuazione del decreto legislativo 111/2004, articolo 60, comma 1, lettera d) per cui tra le funzioni della Regione vi è quella della classificazione delle strade regionali e articolo 61 per cui sono delegate a Province e Comuni le funzioni di classificazione e declassificazioni delle strade provinciali e comunali, secondo le procedure di cui ai seguenti articoli 62, 62 bis, 62 ter e 62 quater, in coerenza con i principi del Codice della Strada e relativo Regolamento;

Visto in particolare l'articolo 62 ter della citata legge regionale 23/2007 per cui:

- alla declassificazione di strade regionali, provinciali, comunali o vicinali o di tronchi di esse provvede con proprio decreto il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di viabilità, o delle Province o dei Comuni per le strade di rispettiva competenza;

- lo stesso provvedimento che dispone la declassificazione determina la nuova classificazione della strada o del tronco o, qualora non si debba far luogo a nuova classificazione, la diversa destinazione del suolo stradale;

Vista la nota prot. n. 922 del 09/02/2022 del Comune di Sappada, rubricata al protocollo regionale TERINF-GEN n. 10379/A del 16/02/2022, con la quale l'Amministrazione comunale:

- con riferimento alle porzioni di ex sedime stradale nell'abitato di borgata Bach, al Foglio n. 25 mappale n. 487 (relitto stradale compreso tra i mappali 111 e 112 di cui alla delibera di Consiglio comunale n. 37 del 30/06/2021) con superficie complessiva di mq 38 ed in borgata Ecche al Foglio n. 28 a monte dei mappali n. 731-827-548 e n. 29-30 con superficie complessiva di mq. 217, come evidenziati in rosso negli allegati al presente - ha proposto la declassificazione e la nuova destinazione quale patrimonio disponibile comunale ai fini della vendita;

- ha allegato copia della relativa delibera di Consiglio comunale n. 37 del 30/06/2021;
- ha altresì allegato la relazione dell'Ufficio Tecnico comunale di data 30/11/2020 dalla quale si evince lo stato di consistenza dei beni citati, nonché la perdita dei requisiti di pubblica utilità degli stessi in quanto da tempo inutilizzati quale pubblico transito;

Preso atto dagli atti sopra richiamati che i beni summenzionati non assolvono da lungo tempo ad alcuna funzione di pubblico transito, non risultando quindi di alcun interesse per il demanio comunale;

Decreta

- 1.** Di declassificare le porzioni ex sedime stradale di proprietà comunale, nell'abitato di borgata Bach, al Foglio n. 25 mappale n. 487 (relitto stradale compreso tra i mappali 111 e 112 di cui alla delibera di Consiglio comunale n. 37 del 30/06/2021) con superficie complessiva di mq 38 ed in borgata Ecche al Foglio n. 28 a monte dei mappali n. 731-827-548 e n. 29-30 con superficie complessiva di mq. 217, - e determinare la nuova destinazione del suolo quale patrimonio disponibile comunale.
- 2.** I mappali oggetto di declassificazione sono evidenziati con contorno rosso nelle mappe allegate quali parte integrante del presente decreto.
- 3.** Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente decreto e la sua trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi e ai fini dell'articolo 2, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 495/1992.

- dott. Massimiliano Fedriga -